

(N. 913)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 19 gennaio 1955
(V. Stampato N. 26)*

d'iniziativa del Deputato BARTOLE

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 GENNAIO 1955

Termini e modalità di pagamento dell'indennità di residenza alle farmacie rurali,
di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La indennità di residenza alle farmacie rurali, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107, è pagata entro il 31 agosto di ogni anno.

È applicabile il disposto degli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI